

DELIBERA N. 275/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MEDICINA (BO) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, e in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;

VISTA la nota del 10 giugno 2024 (prot.n.0159980) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Medicina per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito della segnalazione pervenuta il 3 giugno 2024 dai consiglieri comunali del Comune di Medicina, sig. Francesco Landi, dott. Claudio Sasdelli e sig. Salvatore Cuscini, relativa alla concessione di patrocinii agli eventi del territorio durante la campagna elettorale relativa alle elezioni europee ed alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 in corso. In particolare, i segnalanti hanno evidenziato che il Comune di Medicina, chiamato al rinnovo dell'amministrazione comunale alle imminenti elezioni, in violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art.9 e dopo la data del 11 aprile 2024, "*proseguiva e prosegue nella concessione di patrocinii agli eventi del territorio, concorrendo alla pubblicità degli stessi e ove si appone oltre al logo del Comune, la dicitura "Patrocinato da", "Con il patrocinio ed il contributo di"*", allegando una serie di locandine relative ai patrocinii concessi, prelevati dal sito Internet del Comune di Medicina e dalla pagina Facebook del citato Comune (<https://www.comune.medicina.bo.it/>; <https://www.facebook.com/ComuneMedicina>). Il Corecom ha evidenziato che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la concessione del patrocinio con l'utilizzo del logo agli eventi del territorio segnalati, nonché con l'affissione e diffusione delle relative locandine, appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, il Comitato rileva che le locandine citate recano il logo del Comune e, pertanto, sono direttamente attribuibili all'Amministrazione che lo rappresenta. Pertanto, ritenendo che la diffusione stessa delle locandine relative agli eventi patrocinati con il logo del Comune integri violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, il Corecom ha trasmesso all'Autorità la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, per gli eventuali adempimenti di competenza;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, le note del 5 e 6 giugno 2024 con le quali il Comune di Medicina ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- i canali istituzionali del Comune di Medicina, dalla data di indizione dei comizi, sono presidiati dall'Ufficio relazioni con il pubblico, in particolare sono sotto il coordinamento della figura preposta, come previsto dalla legge 150/2000, che ha messo in atto tutte le azioni affinché venisse garantito il profilo di indispensabilità e impersonalità della comunicazione previsto dalla legge 28/2000;

- tra le azioni intraprese c'è stato l'invio di precise disposizioni a tutti gli uffici e amministratori in ordine al periodo di par condicio, ribadendo la necessità di circoscrivere la comunicazione istituzionale a quella indispensabile ed indifferibile, ed assicurando, in tal caso, l'impersonalità della comunicazione;

- il tema della presenza del logo o suo "sostituto", con la previsione dell'oscuramento del logo del Comune o, come da previsione delle FAQ di AGCOM, con l'inserimento del solo emblema della Repubblica, è stato, peraltro, approfondito con un contatto diretto con gli uffici preposti del Corecom in data 16 aprile 2024;

- viene evidenziato come, talvolta, il mancato presidio dei flussi di pubblicazione possa essere determinato dalla frammentazione all'interno dell'organizzazione delle attività di informazione e comunicazione, che ancora oggi sono dislocate in diverse aree, come, ad esempio, nel caso specifico la concessione dei patrocinii;

- le associazioni che organizzano gli eventi patrocinati, inoltre, provvedono in autonomia alla diffusione e pubblicità dei volantini, motivo per il quale il Comune non si ritiene responsabile della pubblicità degli stessi;

- tutte le volte che l'Ente ha intercettato volantini difformi, li ha immediatamente rimossi;

- sulla pagina Facebook del Comune di Medicina non sono mai stati pubblicati o promossi contenuti con il logo;

- si continuerà l'attento monitoraggio per garantire l'osservanza delle norme di par condicio;

- la segnalazione relativa alla presunta violazione dell'art. 9 fa riferimento alla sola pubblicità degli eventi patrocinati sui canali istituzionali dell'Ente (sito istituzionale e pagina Facebook); si conferma che su questi due canali non è mai stata fatta pubblicità nel periodo di par condicio;

- la concessione del patrocinio è un procedimento in capo ad altra area dell'Ente, che tiene i rapporti con le associazioni che ricevono il patrocinio. In ogni caso non è oggetto di segnalazione la concessione di patrocinio, ma la sola pubblicità, che ribadiamo non essere mai stata fatta perché attenti all'osservanza della norma dalla data di indizione dei comizi;

PRESA VISIONE delle locandine relative agli eventi patrocinati dal Comune, allegata alla documentazione istruttoria;

PRESA VISIONE, inoltre, del sito Internet istituzionale e della pagina Facebook del Comune; in particolare in entrambi i casi non sono state rinvenute le locandine segnalate. Nel sito del Comune vi sono pagine dedicate agli eventi patrocinati contenuti nella segnalazione che riportano i link alle locandine degli eventi che risultano però vuoti (come nel caso dell'evento "Tractor day speed spulling" all'indirizzo <https://www.comune.medicina.bo.it/evento/2024-05-25-tractor-day-speed-pulling> oppure nel caso dell'evento "Comunità in festa" <https://www.comune.medicina.bo.it/evento/2024-05-27-comunita-in-festa>). Nel sito è stata rinvenuta solamente la locandina dell'evento "Medicina live festival- 31 maggio - 2 giugno 2024", presente però non nella pagina specifica del Comune dedicata al festival ma all'indirizzo www.comune.medicina.bo.it/files/allegati/locandina.jpg; in questa locandina è riportato il logo del Comune e la scritta "con il contributo e patrocinio di" con riferimento al Comune di Medicina. Nella pagina

del sito del Comune dedicata specificatamente al festival (www.comune.medicina.bo.it/evento/2024-05-31-medicina-live-festival), invece è presente il link al sito Internet del Medicina Live Festival (www.medicinalivefestival.it), nel quale è tra l'altro riportato in home page il logo del Comune di Medicina;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali a portata nazionale, tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire, nel caso di specie, dall'11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la pubblicizzazione dell'evento "*Medicina Live Festival*" attraverso la presenza della locandina sul sito e del rinvio al link Internet della pagina ufficiale dell'evento che riporta il logo del Comune è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000;

RILEVATO che l'iniziativa in questione è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale posta in essere dal Comune di Medicina con la pubblicazione della locandina del Medicina Live festival e il rinvio alla pagina ufficiale del Festival nella quale pure è presente il logo del Comune, non presenta i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto la pubblicizzazione dell'evento medesimo non è indispensabile per l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che la relativa locandina e il sito del Festival patrocinato, a cui rimanda la pagina del Comune, riportano il logo dell'ente;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che tale iniziativa, oggetto di segnalazione, integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna con riferimento alla pubblicizzazione dell'evento del "*Medicina live festival*";

RITENUTA, l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Medicina di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante la seguente indicazione relativa alla "non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina del Comune della locandina relativa all'evento del "*Medicina Live festival*", con il logo del Comune". In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Medicina e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba